



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110080 - Val Troncea **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110080 VAL TRONCEA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2
(Disposizioni generali)
Art. 3
(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430* - su substrati gessosi o calcarei)
Art. 4
(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))
Art. 5
(Norme per le Faggete acidofile (9110) e Faggete eutrofiche (9130))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6
(Disposizioni generali)
Art. 7
(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))
Art. 8
(Norme per Ambienti rupestri (8120-8210))
Art. 9
(Norme per arbusteti alpini (4060) e Saliceti alpini d'altitudine (4080))
Art. 10
(Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris atrofuscae (7240))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11
(Disposizioni generali)
Art. 12
(Obblighi generali per i piani di gestione)
Art. 13
(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7220*, 7230))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 14
(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 15

(Misure di conservazione generali)

Art. 16

(Presenza di *Aquilegia alpina*)

Art. 17

(Presenza di *Saxifraga valdensis*)

CAPO II - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 18

(Disposizioni generali)

Art. 19

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

Art. 20

(Presenza di *Parnassius apollo*)

Art. 21

(Presenza di *Parnassius mnemosyne*)

ANFIBI

Art. 22

(Presenza di *Salamandra lanzai*)

RETTILI

Art. 23

(Presenza di *Podarcis muralis*)

MAMMIFERI

Art. 24

(Presenza di *Muscardinus avellanarius*)

Art. 25

(Presenza di *Martes martes* e altri mustelidi)

Art. 26

(Siti con presenza di *Canis lupus*)

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110080 Val Troncea, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e quanto previsto dalle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110080 Val troncea e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte", che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II "Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110080 Val Troncea e nel seguente Titolo III "Misure specifiche per specie o gruppi di specie", nonché nell'allegato A.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110080 VAL TRONCEA

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'Art. 1 commi 3 e 5 e dall'Art. 2 comma 5 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, è redatto in conformità con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso.
3. È obbligatorio l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per tutti gli interventi forestali:
 - a) che coinvolgono aree frequentate dal Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) individuate e mappate dal soggetto gestore a seguito dei censimenti primaverili di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*. In ogni caso tali aree dovranno essere rigorosamente rispettate escludendo, in un buffer di almeno 50 m da esse, qualsiasi intervento che possa comprometterne o ridurre la funzionalità;
 - b) che interessano aree di nidificazione o comunque frequentate dal forcello durante il periodo riproduttivo, individuate a seguito dei censimenti estivi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*.
4. Nelle aree di cui al comma 3, è vietato qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, dal 1° giugno al 30 agosto.
5. Sulla base dei censimenti di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera g delle *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"*, il soggetto gestore promuove l'identificazione e la relativa resa cartografica delle aree a maggior idoneità per il fagiano di monte.

Art. 3

(Norme per i Boschi montano-subalpini di Pinus uncinata (9430 - su substrati gessosi o calcarei)*

1. È vietato:
 - a) apertura di nuova viabilità e di vie di esbosco con movimenti di terra;
 - b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi;
 - c) qualsiasi intervento nelle formazioni rupicole e nei macereti ad eccezione dei popolamenti accessibili, con sufficiente fertilità e copertura minima del 65 per cento, in cui è possibile la gestione a fustaia disetanea, con periodo di curazione tra 20 e 40 anni.

2. È obbligatorio:

- a) la conservazione delle eventuali altre specie autoctone presenti e dei soggetti ibridi con il pino silvestre.

Art. 4

(Norme per i Boschi di larice e/o pino cembro (9420))

1. È vietato:

- a) l'apertura di nuove piste forestali, fatto salvo gli interventi previsti dal piano di gestione o da un piano forestale aziendale redatto ai sensi della l.r. 4/09 art. 12 sottoposto a V.I.;
- b) attuare interventi selvicolturali che creino popolamenti monoplani uniformi su superfici superiori a 1 ettaro;
- c) il pascolo in bosco in ambiti con rinnovazione di altre specie forestali stabili su aree identificate e circoscritte dal soggetto gestore;

2. È obbligatorio:

- a) l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza per interventi selvicolturali a carico di formazioni del piano subalpino inferiore (oltre 1600 m s.l.m.);
- b) l'evoluzione monitorata per le formazioni del piano subalpino superiore (oltre 2000 m s.l.m.). Sono consentiti interventi in caso di popolamenti instabili previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera h.
- c) l'evoluzione monitorata per le formazioni rupicole del piano subalpino (oltre i 1600 m s.l.m.);
- d) l'evoluzione monitorata per i lariceti radi (con copertura inferiore al 50 per cento) e per le cembrete subalpine salvo diversa previsione del piano di gestione o di progetti del soggetto gestore;
- e) per i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) puri (con copertura del larice superiore al 90 per cento) la gestione con tagli a buche sino a 3.000 metri quadri o in alternativa con taglio a scelta colturale, anche per gruppi fino a 1.000 metri quadri e con una ripresa non superiore al 30 per cento della provvigione; il periodo di curazione ovvero il taglio di buche adiacenti a quelle aperte per la rinnovazione non deve essere inferiore a 15 anni;
- f) per le cembrete montane e i lariceti densi (con copertura maggiore del 50 per cento) misti (con copertura del larice inferiore al 90 per cento) la gestione con tagli a scelta colturali per gruppi fino a 1000 metri quadri o a tagli per collettivi, con una ripresa non superiore al 25 per cento della provvigione ed un periodo di curazione non inferiore a 20 anni;
- g) in tutti gli interventi devono essere valorizzate le specie arboree meno rappresentate o sporadiche di cui all'allegato C delle "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte";
- h) ai limiti superiori del bosco deve essere mantenuta una fascia di almeno 100 metri di dislivello a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti;
- i) ai margini del bosco deve essere mantenuta una fascia di profondità pari almeno a 20 m, a evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti, fatto salvo diversa disposizione del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) arricchimento della composizione con specie localmente idonee rare o scomparse per pregressa gestione (pino cembro, abete bianco, abete rosso, sorbo degli uccellatori);
- b) sospensione del pascolo, eventuali scarificature della cortecchia erbosa e ove necessario messa a dimora;
- c) riduzione dell'uniformità dei popolamenti monoplani con interventi selvicolturali mirati a diversificare la struttura verticale.

Art. 5

(Norme per le Faggete acidofile (9110) e Faggete eutrofiche (9130))

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. È obbligatorio:

- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta culturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per gli interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera a;
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco e l'abete rosso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito.
- e) ai limiti superiori del bosco e per una profondità di 20 metri ai margini esterni del bosco deve essere mantenuta una fascia a evoluzione libera conservando anche esemplari molto ramosi;
- f) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- g) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte;

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) rinfoltimento o impianto di tasso, agrifoglio, abete bianco e latifoglie mesofile nelle stazioni idonee per le diverse specie, a partire da materiale di propagazione autoctono in carenza di portaseme locali, con adeguate protezioni da ungulati ove necessario;
- b) nei siti con almeno 100 ettari di faggeta conservare almeno il 10 per cento della superficie dei popolamenti trattati a evoluzione libera, distribuita in condizioni stazionali rappresentative o in condizioni più fragili o ecotonali.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 6

(Disposizioni generali)

1. Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 7

(Norme per Praterie basifile e acidofile subalpine e alpine (6170))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità.
- b) effettuare più di due turni di pascolo annuali.

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo, fino ad un massimo di cinque notti con una superficie di almeno 3 mq/capo ovino e 6 mq/capo bovino;
- b) stabilire, di concerto con il soggetto gestore, i carichi animali in funzione delle risorse foraggere ed evitare concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- c) redazione di un piano pastorale di pascolo che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie al fine di garantire la conservazione degli habitat in condizioni ottimali, ovvero garantendo la persistenza di specie tipiche e caratteristiche, la conservazione di valori di elevata diversità floristica e la persistenza di specie di elevato interesse conservazionistico individuate dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) utilizzo di sistemi di pascolo e di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio, per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- b) in assenza di utilizzazione effettuare il controllo dell'invasione arborea /arbustiva con stabbiature o mandrature da effettuarsi dopo la disseminazione delle specie di interesse conservazionistico;
- c) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali.

Art. 8

(Norme per Ambienti rupestri (8120-8210))

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti, interventi e attività che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico;
- c) qualunque attività che possono avere una incidenza diretta o indiretta sulle specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico sono assoggettate alla procedura di valutazione d'incidenza

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Art. 9

(Norme per arbusteti alpini (4060) e Saliceti alpini d'altitudine (4080))

1. È obbligatoria l'evoluzione libera fatti salvi gli interventi, previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore, finalizzati alla conservazione dell'habitat o al mantenimento/incremento dell'idoneità ambientale per le specie animali di interesse dell'habitat.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

Art. 10

(Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris atrofuscae (7240))

1. È vietato:
 - a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - b) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
 - c) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
2. È obbligatorio:
 - a) mantenere tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture;
 - b) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
 - c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) prevedere un piano di conservazione *ex situ* al fine di riprodurre (per seme) piante di *Caricion bicoloris atrofuscae* adatte a rafforzare i popolamenti naturali presenti nel Sito;
 - b) monitoraggio periodico delle stazioni di *Caricion bicoloris atrofuscae*.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 11

(Disposizioni generali)

Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di

pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

Art. 12

(Obblighi generali per i piani di gestione)

- a) censire e valutare la compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) censire gli eventuali scarichi domestici e zootecnici e le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente incidenti su tali ambienti e valutarne la compatibilità;
- c) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde.

Art. 13

(Norme per Torbiere (alte e basse), paludi, sorgenti e formazioni pioniere igrofile artico alpine (7220, 7230))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di pic-nic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. E' obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incentivare la creazione di punti e strutture di abbeverata per animali domestici con acqua raccolta a valle delle aree umide.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 14

(Norme per Vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti (3220, 3240)

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull'habitat. Il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione d'incidenza e, in ogni caso, non è ammesso l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo quanto previsto alla lettera a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. È obbligatorio:

- a) mantenere tratti fluviali e perifluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 15

(Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti direttamente o indirettamente la distruzione o alterazione degli habitat che ospitano le specie.
2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 16

(Presenza di Aquilegia alpina)

1. È vietato:
 - a) asportazione o rimaneggiamento della cortice erbosa;
 - b) apertura di piste forestali
 - c) l'apertura di sentieri che compromettano la presenza della specie;
 - d) fruizione pubblica che causi eccessivo pedonamento;
 - e) lo svolgimento di attività quali pascolamento, sfalci, decespugliamenti, tagli, trasemine antecedente la fruttificazione o disseminazione della specie, nelle aree indicate dal soggetto gestore;
2. È obbligatorio:
 - a) in punti di peculiare presenza della specie e dove la fruizione turistica possa compromettere la conservazione posa di cartellonistica volta a spiegare comportamenti da adottare (divieto raccolta, sosta, picnic, etc.) e relative motivazioni.

Art. 17

(Presenza di Saxifraga valdensis)

1. È vietato:
 - a) raccolta di semi, rosette o altro materiale di propagazione se non giustificato da studi autorizzati;
 - b) pulizia di pareti ai fini di pratiche di arrampicata sportiva, attrezzatura vie ferrate, etc.
2. È obbligatorio:
 - ~~e)~~ a) *(rettifica di mero errore materiale)* sorveglianza dei sentieri in aree di elevato afflusso turistico delle aree protette dove le stazioni siano facilmente accessibili;
 - ~~d)~~ b) *(rettifica di mero errore materiale)* monitoraggio delle stazioni.

CAPO II - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 18

(Disposizioni generali)

1. In tutti i siti con presenza di almeno una delle seguenti specie, è vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* varietà Kurstaki per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 19

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

1. In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 20

(Presenza di *Parnassius apollo*)

1. In base al suo status di conservazione favorevole in Piemonte la specie, già protetta dalla Direttiva Habitat, non richiede alcuna misura di conservazione aggiuntiva.

Art. 21

(Presenza di *Parnassius mnemosyne*)

1. È obbligatorio:

- a) sorveglianza dei siti al fine di ridurre il rischio di raccolta di adulti e larve da parte di collezionisti, soprattutto nel periodo di volo;
- b) apposizione di cartelli informativi nei siti già frequentati da raccoglitori non autorizzati, al fine di sensibilizzare gli abitanti del luogo e i visitatori.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) interventi di controllo della vegetazione per impedirne la chiusura delle radure in cui si sviluppano le piante nutrici del genere *Corydalis*.

ANFIBI

Art. 22

(Presenza di *Salamandra lanzai*)

1. È obbligatorio:

- a) regolamentazione del traffico automobilistico su strade che attraversano ambienti abitati dalla specie, durante le ore notturne e con tempo piovoso o nebbioso (asfalto umido) tra giugno e ottobre fatti salvi il transito di mezzi impegnati in operazioni di pronto soccorso, vigilanza, pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti;

- b) cartografia delle aree con maggiore densità di salamandre e regolamentazione del pascolo per ridurre il rischio di calpestamento di esemplari nelle aree con densità maggiori.
2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) sistemazione di segnaletica stradale e sentieristica per sensibilizzare gli automobilisti e gli escursionisti;
 - b) delimitazione delle aree precluse al pascolo, con recinzioni elettrificate nel periodo di permanenza delle mandrie.

RETTILI

Art. 23

(Presenza di Podarcis muralis)

1. Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

MAMMIFERI

Art. 24

(Presenza di Muscardinus avellanarius)

1. È vietato:
- a) riduzione della superficie dell'habitat forestale dove le popolazioni residue nei boschi più piccoli ed isolati presentano il maggiore livello di rischio di estinzione locale;
 - b) distruzione del reticolo di siepi e delle connessioni tra siepi e boschi.
2. È obbligatorio:
- a) gestione conservativa della vegetazione ecotonale ai margini di prati da sfalcio e/o coltivi;
 - b) conservazione di alberi maturi e/o con cavità;
 - c) negli interventi selvicolturali, in caso di limitata copertura arbustiva, è fatto obbligo di rilascio di tutti gli arbusti autoctoni presenti.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) riduzione della frammentazione e del progressivo degrado delle siepi mature e dei boschi di caducifoglie;
 - b) attivare quanto prima lotta attiva alla specie *Sciurus carolinense* in competizione specifica con la specie.

Art. 25

(Presenza di Martes martes e altri mustelidi)

1. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) definizione di un programma di monitoraggio per la caratterizzazione della comunità di mustelidi presenti nel Sito al fine di attuare le più idonee misure di tutela e gestione di queste specie.

Art. 26

(Siti con presenza di Canis lupus)

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:
 - a) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
 - b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
 - c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
 - d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
 - e) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche;
2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
 - b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)
 - c) promuove il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
 - d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
 - e) assicurare attraverso una manutenzione periodica i corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria;
 - f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo in particolare dei cani lupo cecoslovacco;
 - g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
 - h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;
 - i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
 - j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;

- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es.lacci, trappole esche avvelenate);
- l) Intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione).

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110080 Val Troncea, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110080 Val Troncea

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti alpini - Ambienti aperti delle montagne mediterranee - Ambienti steppici - Ambienti misti mediterranei - Corridoi di migrazione - Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione erbacea e arbustiva alpina - Praterie - Praterie terofitiche - Praterie umide - Ghiaioni - Rocce 	4060, 4080, 6170, 6430, 8120, 8210,7240
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9110, 9130, 9420, 9430
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti pietrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi 	7220*, 7230
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti - Acque correnti alpine 	3220, 3240

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
		<i>Colias palaeno</i>	Specie inclusa in Liste Rosse nazionali
		<i>Albulina optilete</i>	
		<i>Aricia nicias</i>	
		<i>Carabus cychroides</i>	
		<i>Parnassius phoebus</i>	
		<i>Carabus fairmairei fenestrellanus</i>	Specie endemica
		<i>Coenonympha gardetta</i>	
		<i>Erebia aethiopella</i>	
		<i>Erebia pluto</i>	
		<i>Oeneis glacialis</i>	
	1057	<i>Parnassius apollo</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1056	<i>Parnassius mnemosyne</i>	
<i>Anfibi</i>			
	1213	<i>Rana temporaria</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1179	<i>Salamandra lanzai</i>	
		<i>Salamandra salamandra</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
		<i>Vipera aspis</i>	
	1283	<i>Coronella austriaca</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A085	<i>Accipiter gentilis</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	A086	<i>Accipiter nisus</i>	
	A324	<i>Aegithalos caudatus</i>	
	A223	<i>Aegolius funereus</i>	
	A247	<i>Alauda arvensis</i>	
	A412	<i>Alectoris greca saxatilis</i>	
	A256	<i>Anthus trivialis</i>	
	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	A215	<i>Bubo bubo</i>	
	A366	<i>Carduelis cannabina</i>	
	A364	<i>Carduelis carduelis</i>	
	A363	<i>Carduelis chloris</i>	
	A368	<i>Carduelis flammea</i>	
	A334	<i>Certhia familiaris</i>	
	A264	<i>Cinclus cinclus</i>	
	A113	<i>Coturnix coturnix</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
	A212	<i>Cuculus canorus</i>	
	A236	<i>Dryocopus martius</i>	
	A237	<i>Dendrocopos major</i>	
	A376	<i>Emberiza citrinella</i>	
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	
	A269	<i>Erithacus rubecola</i>	
	A359	<i>Fringilla coelebs</i>	
	A342	<i>Garrulus glandarius</i>	
	A217	<i>Glaucidium passerinum</i>	
	A076	<i>Gypaetus barbatus</i>	
	A233	<i>Jynx torquilla</i>	
	A408	<i>Lagopus mutus helveticus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A369	<i>Loxia curvirostra</i>	
	A280	<i>Monticola saxatilis</i>	
	A358	<i>Montifringilla nivalis</i>	
	A261	<i>Motacilla cinerea</i>	
	A344	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	
	A277	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
	A328	<i>Parus cristatus</i>	
	A327	<i>Parus montanus</i>	
	A273	<i>Phoenicurus ochruros</i>	
	A313	<i>Phylloscopus bonelli</i>	
	A315	<i>Phylloscopus collybita</i>	
	A235	<i>Picus viridis</i>	
	A267	<i>Prunella collaris</i>	
	A266	<i>Prunella modularis</i>	
	A346	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	
	A372	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
	A317	<i>Regulus regulus</i>	
	A275	<i>Saxicola rubetra</i>	
	A361	<i>Serinus serinus</i>	
	A310	<i>Sylvia borin</i>	
	A308	<i>Sylvia curruca</i>	
	A409	<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	
	A333	<i>Tichodroma muraria</i>	
	A265	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
	A283	<i>Turdus merula</i>	
	A285	<i>Turdus philomelos</i>	
	A284	<i>Turdus pilaris</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
	A282	<i>Turdus torquatus</i>	
	A287	<i>Turdus viscivorus</i>	
Mammiferi			
	1352	<i>Canis lupus</i>	Specie contenuta nell'Allegato II e IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1375	<i>Capra ibex</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1369	<i>Rupicapra rupicapra</i>	
	1326	<i>Plecotus auritus</i>	
	1334	<i>Lepus timidus</i>	
	1357	<i>Martes martes</i>	
	1330	<i>Myotis mystacinus</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	
		<i>Capreolus capreolus</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
		<i>Chionomys nivalis</i>	
		<i>Eliomys quercinus</i>	
		<i>Lepus europaeus</i>	
		<i>Marmota marmota</i>	
		<i>Martes foina</i>	
		<i>Meles meles</i>	
		<i>Mustela erminea</i>	
		<i>Mustela nivalis</i>	
		<i>Sciurus vulgaris</i>	
		<i>Sorex araneus</i>	
		<i>Sorex minutus</i>	
Vegetali			
	1480	<i>Aquilegia alpina</i>	Specie contenuta nell'Allegato IV della Direttiva Direttiva 92/43/CEE
	1522	<i>Saxifraga valdensis</i>	
		<i>Cortusa matthioli</i>	Specie inclusa in Liste Rosse nazionali
		<i>Androsace carnea</i>	
		<i>Androsace brigantiaca</i>	
		<i>Campanula alpestris</i>	
		<i>Carex atrofusca</i>	
		<i>Crex fimbriata</i>	
		<i>Gallium pseudoalpinum</i>	
		<i>Gentiana schleicheri</i>	
		<i>Leontopodium alpinum</i>	
		<i>Minuartia biflora</i>	
		<i>Orchis cruenta</i>	
		<i>Rhynchosinapsis richeri</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
		<i>Saxifraga biflora</i>	
		<i>Tulipa australis</i>	
		<i>Veronica allionii</i>	